



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Servizio Mobilità Sostenibile e Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione dei lavori di posa cavo telefonico presso Sestiere di Castello a Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Telecom Spa con sede a Milano in via Gaetano Negri n.1 ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti la richiesta di concessione per manomissione temporanea di suolo pubblico con prot. n.136598 del 20/03/2017 per la realizzazione delle opere civili per la posa di cavo telefonico rete primaria FO TIM CNO 52-105-116-121-122-127-129 nel Sestiere di Castello ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n.259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n. 179/2012 conv. in legge 221/2012 "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese - sez.5 -azzeramento divario digitale";
- la realizzazione dei lavori è stata affidata alla ditta SIME TELECOMUNICAZIONI S.P.A. Lastra a Signa (FI);
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti, ha rilasciato la concessione per manomissione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 246384 del 24/05/2017;

Considerato che:

- i lavori di posa dell'infrastruttura per l'adeguamento tecnologico comporteranno la realizzazione di un'area di cantiere che interesserà parte della sede stradale;
- l'impresa esecutrice non dovrà mai interdire la circolazione pedonale;
- l'impresa esecutrice deve garantire la totale sicurezza dei percorsi pedonali in corrispondenza dell'area di cantiere segnalando eventuali deviazioni;

Verificato inoltre l'obbligo di rispetto da parte dell'impresa esecutrice delle prescrizioni previste dal provvedimento di manomissione di suolo pubblico;

Visto:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese acquisita con prot. n. 251116 del 25/05/2017
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;

ORDINA

1. Regolamentare la circolazione nel Sestiere di Castello, secondo le seguenti disposizioni:

- a) presegnalare e segnalare i lavori in corso;



- b) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre la continuità della circolazione pedonale durante i lavori;
 - c) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre gli ingressi e le uscite dalle abitazioni e dalle attività commerciali;
 - d) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di dare adeguata comunicazione ai residenti relativamente agli interventi che dovranno essere fatti;
 - e) in corrispondenza di Grandi Eventi e Manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale è vietato qualsiasi intervento sul territorio da 3 giorni prima a 1 giorno dopo lo svolgimento degli stessi;
 - f) è fatto obbligo al responsabile dei lavori di verificare il calendario delle manifestazioni e l'effettivo svolgimento delle stesse;
 - g) gli interventi devono essere comunicati preventivamente almeno 72 ore prima per grandi eventi e ordinariamente 48 ore prima per le manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale dell'esecuzione dello stesso al corpo di Polizia Locale e alla Direzione Sviluppo del Territorio e alla Direzione Lavori Pubblici;
2. **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
3. **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
4. **prescrizioni a carattere generale:**
- a) è fatto obbligo di garantire ed adottare tutti gli accorgimenti necessari onde garantire la sicurezza della circolazione pedonale;
 - b) terminati i lavori l'area deve essere sgomberata dal cantiere e resa libera in condizioni di ordine e pulizia, da parte della Impresa Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo della Direzione Lavori;
 - c) comunicazione, da parte dell'impresa esecutrice, al Corpo di Polizia Locale, del nominativo del responsabile del cantiere ed il suo recapito e numero telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - d) costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Impresa Esecutrice;
 - e) costituzione per la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania a cura della Impresa Esecutrice;
 - f) l'Impresa Esecutrice degli interventi oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione; sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della sicurezza per tutto il periodo della durata degli interventi provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza nonché alla predisposizione delle operazioni di



cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico " Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino al giorno 27/06/2017.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità ed Infrastrutture ed al Corpo di Polizia Locale tramite inoltro di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di Polizia , sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 maggio 2017

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."